



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge
Sostegni-ter

Nota di Aggiornamento

28 gennaio 2022

Premessa

È stato pubblicato in GU il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, c.d. Decreto Sostegni-ter.

Il provvedimento contiene misure volte a contenere l'eccezionale incremento dei costi dell'**energia elettrica**, attraverso l'annullamento temporaneo delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese energivore e alcuni interventi emergenziali sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Si tratta di interventi non risolutivi, che rispondono ancora a una logica temporanea e non strutturale, come invece Confindustria aveva proposto.

Inoltre, a fronte della proroga dello stato d'emergenza e della recrudescenza dell'emergenza sanitaria, il DL introduce **misure di sostegno** dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle recenti misure restrittive, con particolare riferimento ai comparti del turismo, dei trasporti e della cultura.

Ulteriore intervento riguarda gli **appalti pubblici**, rispetto ai quali vengono introdotte norme derogatorie per la revisione dei prezzi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici avviate dopo l'entrata in vigore del DL, così da tener conto delle ricadute economiche negative (in primis, l'eccezionale incremento dei prezzi di alcune materie prime) derivanti dall'emergenza pandemica. Si segnala invece la mancanza di interventi sui contratti pubblici di servizi e forniture in corso, che Confindustria aveva sollecitato.

Il decreto interviene anche sul capitolo **investimenti privati** e, per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, limita la facoltà di cessione dei crediti d'imposta oggetto delle misure contenute nel c.d. DL Rilancio del 2020 (tra cui, Superbonus, bonus ristrutturazioni, efficienza energetica, sisma bonus).

Viene, altresì, risolto il problema del mancato coordinamento, dal 1° marzo 2022, tra la **riforma dell'assegno unico e universale per la famiglia e le agevolazioni fiscali spettanti per figli a carico**. È confermata la possibilità di continuare a fruire delle altre agevolazioni fiscali (es. spese mediche), a prescindere dalla fruizione della detrazione fiscale per figli a carico ovvero dell'assegno unico.

Infine, il provvedimento, adegua il regime-quadro della disciplina degli **aiuti di Stato** alle nuove regole dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, a seguito della modifica adottata dalla Commissione europea il 18 novembre 2021.

Di seguito le principali misure di interesse.

Energia e ambiente

In tema di **oneri generali di sistema**, si prevede che l'ARERA debba annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (art. 14).

Inoltre, il provvedimento introduce un contributo straordinario per le **imprese energivore**. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 - e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbiano subito un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario (a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti), sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Ai relativi oneri, pari a 540 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (art. 15);

Ulteriori interventi riguardano l'elettricità prodotta da **impianti a fonti rinnovabili**. Al riguardo, alla luce degli eccezionali effetti sul prezzo dell'energia derivanti dalla situazione congiunturale, si prevede che, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, al fine di stabilizzare il trattamento di questi impianti e recuperare eventuali profitti extra realizzati dai produttori.

In particolare, tale meccanismo opera sulla base di criteri definiti dal GSE, secondo cui quest'ultimo sarà chiamato a calcolare: *i*) un prezzo di riferimento in base alla media dei prezzi zionali orari da quando gli impianti sono entrati in esercizio e fino alla fine del 2020 e *ii*) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica. Una volta calcolata la differenza tra i prezzi medi dell'energia prodotta fino al 2020 e i prezzi attuali di mercato, a seconda del risultato (positivo o negativo), il GSE erogherà l'importo al produttore o gli richiederà (oppure darà luogo a conguaglio) l'importo corrispondente. I relativi proventi verranno destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema sulle bollette. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del DL, purché non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio e comunque non superiore del 10% rispetto al valore di riferimento (art. 16).

Il Decreto non recepisce le proposte di Confindustria, urgenti e dagli effetti strutturali, riguardanti in particolare:

- la cessione della produzione nazionale di gas ai settori industriali per 10 anni, con anticipazione dei benefici finanziari per l'anno 2022;
- la cessione di energia rinnovabile elettrica "consegnata al GSE" per un quantitativo di circa 25TWh e trasferita ai settori industriali a rischio chiusura a un prezzo di 50 €/Mwh;
- l'incremento delle agevolazioni per i settori "energivori" con riferimento alle componenti parafiscali della bolletta elettrica (D.M. 21 dicembre 2017 ex COM 200/2014/UE).

La criticità principale delle misure contenute nel decreto riguarda il **reiterarsi di un approccio temporaneo alla soluzione del problema e la mancanza di interventi strutturali** sulla componente energia - come, ad esempio, il Governo francese ha fatto in modo concreto - e che Confindustria aveva richiesto.

Più in dettaglio, a parte la positiva estensione del perimetro di agevolazione sugli oneri di sistema del settore elettrico per impegni superiori ai 16,5 KW di potenza, che corregge la precedente esclusione dal perimetro dei beneficiari delle PMI non energivore, si evidenzia un prelievo sull'“extraprofitto” degli impianti a fonti rinnovabili, che rischia di alimentare contenziosi che potrebbero vanificare gli effetti della misura.

Per quanto riguarda il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, non appaiono chiari i criteri applicativi nei casi di imprese dotate di sistemi di autoproduzione, i cui extra costi legati alla crisi energetica e al consumo di energia elettrica, anche parzialmente autoprodotta, derivano non solo dall'aumento dei costi delle bollette di energia elettrica ma anche dall'aumento dei costi dei combustibili necessari alla produzione dell'energia elettrica (come avviene per i processi cogenerativi industriali nei settori della chimica, della carta e della ceramica). Inoltre, è necessario chiarire in base a quali indici debbano calcolarsi i costi per kwh.

Infine, il provvedimento appare critico anche sotto il profilo degli effetti economico-redistributivi, poiché gli interventi sono finanziati con un'anticipazione di circa 1,3 miliardi di fondi (gettito complessivo previsto per il 2022 pari a 2,6 miliardi), che saranno versati dalle imprese per acquistare i diritti ad emettere CO2 (cd. quote ETS).

Sul punto, è opportuno considerare che il nuovo pacchetto “fit for 55” della Commissione UE stabilisce che i proventi delle aste CO2 dovrebbero essere utilizzati per promuovere investimenti in misure di mitigazione ambientale (inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione dei processi industriali) e fino al 25% dell'ammontare per compensare i settori energivori a rischio delocalizzazione dai costi indiretti della CO2 (abbattimento della componente di costo CO2 del costo di acquisto dell'energia elettrica).

Vengono poi apportate modifiche puntuali alla composizione e modalità di funzionamento della **Commissione Via Fast Track PNRR-PNIEC** introdotta dal DL n. 77/2021, anche per accelerare i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese. Tra le altre cose, il Ministro della transizione ecologica potrà nominare un numero massimo di sei componenti della Commissione VIA “ordinaria” come componenti anche della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art 17).

Sul tema ambientale, si interviene anche sopprimendo alcuni **sussidi ambientalmente dannosi (SAD)**, quali: *i*) la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci; *ii*) l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; *iii*) la riduzione di accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment (art. 18). Il Decreto, pertanto, non interviene sulla componente di SAD, nel complesso pari a circa 5,1 miliardi, riguardante le agevolazioni e altre misure di degressività sulle componenti fiscali e parafiscali di acquisto di *commodities* (derivati petroliferi) e vettori energetici (elettricità), in ordine ai quali è fondamentale evitare interventi che si tradurrebbero immediatamente in aumento dei costi energetici per le imprese (a cominciare dall'autotrasporto).

Contratti pubblici

Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici avviate dopo l'entrata in vigore del DL medesimo e fino al 31 dicembre 2023, il DL introduce alcune deroghe alla disciplina vigente (art. 29):

- per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'inserimento obbligatorio delle **clausole di revisione dei prezzi** nei documenti di gara;
- per i contratti pubblici relativi ai **lavori**, la previsione che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto da un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare (v. *infra*). In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti o delle somme derivanti da ribassi d'asta.

Con particolare riferimento ai materiali da costruzione, è previsto che l'ISTAT definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto del MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, nonché che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% dell'eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto MIMS per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% dell'eccedenza.

Al fine di definire compiutamente l'ambito di applicazione della norma, si prevede l'esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Nel complesso, si esprime una valutazione positiva della norma che, in deroga alla disciplina vigente, prevede, in via obbligatoria, l'inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, incentivando così gli investimenti pubblici.

Si ribadisce però la necessità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina della revisione dei prezzi dei contratti in corso alle imprese del comparto dei servizi e delle

forniture, che, se non si procederà con tempestività e fermezza, registreranno, già nel breve/medio periodo, danni molto rilevanti.

Misure di sostegno per le attività chiuse o particolarmente colpite

Il DL introduce alcune misure *ad hoc* di sostegno dei settori maggiormente colpiti dalla recrudescenza dell'emergenza sanitaria e dalle recenti misure restrittive adottate.

In particolare, si prevede:

- il rifinanziamento per il 2022, per un importo di 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del DL n. 221/2021. Per le modalità attuative si rinvia a quanto già previsto in attuazione delle analoghe misure di cui al DL 73/2021 (art 1);
- la sospensione dei termini per alcuni versamenti tributari (Iva e addizionali Irpef) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi del DL 221/2021 (art 1);
- lo stanziamento, per il 2022, di 40 milioni di euro da destinare a interventi per determinate categorie di imprese (organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, bar, gestione delle piscine) che, nel 2021, abbiano subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019 (art. 3);
- l'ampliamento dell'ambito soggettivo del **credito d'imposta rimanenze magazzini** anche ad alcune attività di commercio al dettaglio del settore tessile, moda e calzaturiero con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (art. 3). Da valutare se, in sede di conversione del DL, potranno trovare spazio ulteriori correttivi alla disciplina del credito di imposta in oggetto, al fine di una estensione dei termini di compensazione;
- la proroga, al 31 dicembre 2022, della **moratoria sui finanziamenti bancari** concessi alle imprese dei territori del **cratere Centro Italia** colpite dal sisma del 2016.

Riforma IRPEF e assegno unico per la famiglia

Nelle disposizioni del decreto legislativo n. 230/2021, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, mancava una compiuta disciplina di coordinamento tra il nuovo assegno per la famiglia (in vigore dal 1° marzo 2022) e le attuali disposizioni fiscali volte ad agevolare le spese sostenute dal contribuente a favore dei figli fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 del TUIR), nonché con le analoghe norme di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettere d-bis), f) e f-bis) del TUIR). Ciò aveva fatto sorgere alcuni dubbi sulla possibilità per i contribuenti di continuare a detrarre fiscalmente le spese sostenute a favore dei figli minorenni o di età inferiore a 21 anni, per i quali sorge il diritto all'assegno unico.

Il DL risolve tale dubbio precisando che *“ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (beneficiari dell'assegno unico) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”* (art. 19, co. 6. lett. b).”.

Per ragioni di coerenza, tale interpretazione deve considerarsi applicabile anche alle analoghe norme di esclusione dal reddito di lavoro dipendente quali, ad esempio, il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese per abbonamento per il TPL, o delle spese educative, sostenute dal dipendente per i propri figli, di cui all'art. 51, comma 2 del TUIR (c.d. welfare aziendale),

Ammortizzatori sociali

In tema di trattamenti di integrazione salariale, è previsto l'**esonero dalla contribuzione aggiuntiva** per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa. La misura si applica ai settori individuati nell'Allegato I al DL stesso (es. turismo, ristorazione, stabilimenti termali, trasporto terrestre di passeggeri, gestione di stazioni per autobus, gestioni di funicolari, musei) (art 7);

Inoltre, si dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che gestiscono almeno uno **stabilimento industriale di interesse strategico nazionale**, possono presentare domanda di proroga della cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 e nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro (art 22).

Turismo

Il DL introduce alcune misure ad hoc per il settore del turismo, ovvero:

- il rifinanziamento del **Fondo Unico Nazionale Turismo** in misura pari a 100 milioni di euro per il 2022 (art 4);
- il riconoscimento, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, di un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per il 2022 (art 4);
- l'applicazione del **credito d'imposta per canoni di locazione di immobili** in favore di imprese turistiche, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (art 5).

Trasporto pubblico locale e di media e lunga percorrenza

Sul capitolo trasporti, il DL prevede l'incremento di 80 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, destinati, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati per far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi (art. 24).

Inoltre, con riferimento al **settore dei servizi di trasporto di linea di persone** effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico: *i)* è istituito presso il MIMS un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza; *ii)* il fondo istituito con DL 104/2020 a sostegno del settore, viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2022, destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 (art. 24).

Trasporto ferroviario

Per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica, è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2034 a favore di RFI, che provvede a una riduzione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, del canone di accesso per gli utenti che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria per il trasporto di passeggeri e merci (art. 25). Si tratta di una misura necessaria perché consente di supportare i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico.

Inoltre, si prevede che eventuali risorse residue possano essere destinate a RFI per compensare le minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel trimestre suddetto.

Cultura

Il provvedimento introduce anche alcune misure a sostegno del settore della cultura, particolarmente colpito dalle recenti misure restrittive (art. 8).

In particolare, si prevede l'incremento:

- di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo istituito presso il Ministero della Cultura per fronteggiare le emergenze del **comparto spettacolo, cinema e audiovisivo**;
- di 30 milioni di euro per il 2022 del fondo per le emergenze di imprese e istituzioni culturali, già istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura e destinato al sostegno delle **librerie e dell'intera filiera dell'editoria, dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite per l'annullamento, il rinvio o il ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di **spettacoli e mostre**.

Investimenti privati

Nell'ambito dell'**credito d'imposta 4.0**, come prorogato e rivisto dalla legge di bilancio 2022, il DL prevede che, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro in beni strumentali nuovi ex allegato A, inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica da definire con apposito DM, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei 20 milioni di euro previsti come tetto massimo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni ma non inclusi nel PNRR e privi dei su indicati obiettivi)

(art 10). La misura è positiva e va nella direzione, auspicata da Confindustria, di potenziare le misure 4.0 per il conseguimento di obiettivi ambientali.

Inoltre, s'interviene sulla disciplina di cui agli artt. **121 e 122 del DL Rilancio** (DL n. 34/2020) relativa all'opzione sconto in fattura/cessione del credito Superbonus, bonus edilizi ordinari, nonché ai crediti d'imposta riconosciuti dai provvedimenti emergenziali, al fine di escludere la facoltà per i soggetti primi cessionari, ivi compresi gli intermediari finanziari, di dar luogo a una successiva cessione del credito loro ceduto (art. 28).

Nel dettaglio, la norma consente esclusivamente:

- in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto fornitore, con divieto di successive cessioni da parte del cessionario;
- in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte del primo cessionario.

Si prevede, infine, una norma transitoria secondo la quale, per i crediti che siano già stati oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022, è consentita la facoltà di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Si dispone anche la nullità delle cessioni effettuate in violazione di tali disposizioni.

L'intervento operato in materia di opzione sconto/cessione limita il meccanismo di cedibilità dei crediti d'imposta, imponendo modifiche in corso d'opera a una disciplina che aveva già visto la stretta operata dal c.d. DL Anti-frodi, poi confluito nell'ultima legge di bilancio. Va evidenziato che il ripensamento della disciplina avrà effetto su accordi già conclusi tra le parti, rendendo necessarie revisioni contrattuali.

Sanità

Il DL prevede il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, intervento che va valutato positivamente in quanto rafforza la sanità digitale (art. 21). Si tratta di un progetto che operativamente verrà sviluppato da AGENAS.

Disposizioni di adeguamento alla normativa europea

Il DL reca modifiche al Regime quadro della disciplina degli aiuti, di cui al Capo II del DL 34/2020, che consente alle Regioni, province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio di adottare misure agevolative in Quadro temporaneo senza la preventiva autorizzazione della Commissione europea (art. 27). In particolare, si consente l'adeguamento del Regime Quadro alle nuove condizioni apportate al Quadro temporaneo dalla sesta modifica del 18 novembre 2021 (tra cui, l'innalzamento del tetto di aiuti per la Sezione 3.1 a 2,3 milioni di euro e a 12 milioni per la Sezione 3.12).